



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

# Speciale N. 39 del 30 Marzo 2020

ORDINANZA DEL 27.03.2020 N. 17 - MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019 COMUNI "ZONA ROSSA". ULTERIORE ESTENSIONE TERRITORIALE DELLA "ZONA ROSSA. ORDINANZA DEL 29.03.2020, N. 18 MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019 COMUNI "ZONA ROSSA". INTEGRAZIONE ALLE ORDINANZE N. 15 DEL 25.03.2020 E N. 17 DEL 27.03.2020

## Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA L'AQUILA Via Leonardo Da Vinci nº 6 Sito Internet: http://bura.regione.abruzzo.it

e-mail: bura@regione.abruzzo.it Servizi online Tel. 0862/363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

## Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

## Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

#### PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c)il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e)le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

#### PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale:
- c)i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
   e)i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.
- Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
- 2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
- 3.I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

#### NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, sono pubblicate per estratto contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

# Sommario

ID A	TOF	DD.	т
PΑ	ĸ	II IH.	п

т		Daga	lamanti	A 445	dalla	Dagiana	_	مالمة	Chaha
Ы	eggi.	Regu	iainenu.	Au	uena	Regione	е	ueno	Statu

#### **ATTI DELLA REGIONE**

0.0	-	w w 1		3 Y	_	_
NR	I)	ΙN	ΙΔ	N	7	Н

#### PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE

#### ORDINANZA 27.03.2020, N. 17

Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 comuni "zona rossa". Ulteriore estensione territoriale della "zona rossa". ......4

#### ORDINANZA 29.03.2020, N. 18

Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 comuni "zona rossa". Integrazione alle ordinanze n. 15 del 25.03.2020 e n. 17 del 27.03.2020. 

#### PARTE I

#### Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

#### ATTI DELLA REGIONE

#### **ORDINANZE**

#### PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE

#### ORDINANZA 27.03.2020, N. 17

Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 comuni "zona rossa". Ulteriore estensione territoriale della "zona rossa".



#### ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

#### n. 17 del 27 marzo 2020

Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 comuni "zona rossa". Ulteriore estensione territoriale della "zona rossa".

#### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;

VISTO la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

VISTO il DPCM 12 gennaio 2017, pubblicato il 18 marzo in Gazzetta Ufficiale – Supplemento n.15;

VISTE le seguenti ordinanze del Ministro della salute:

- 25 gennaio 2020 (Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus);
- 30 gennaio 2020 (Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus);

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute del 21 febbraio 2020 (Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTI i seguenti provvedimenti relativi all'emergenza coronavirus emanati dal Dipartimento della Protezione Civile:

- Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020;
- Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 414 del 7 febbraio 2020,
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 631 del 6 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 633 del 12 febbraio 2020;

- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 635 del 13 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 637 del 21 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 638 del 22 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 639 del 25 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 640 del 27 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 641 del 28 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 642 del 29 febbraio 2020; Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 642 del 29 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 642 del 29 feobraro 2020; Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 643 del 1º marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 644 del 4 marzo 2020;
- Ordinanze del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 645 e 646 dell'8 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 648 del 09.03.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 651 del 19.03.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 652 del 19.03.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n.654 del 20.03.2020;

PRESO ATTO della nota del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome prot. n. 1322 del 25 febbraio 2020 con cui, facendo seguito agli esiti della riunione politica di coordinamento Governo-Regioni sullo schema di Ordinanza delle Regioni senza cluster, sono state trasmesse al Ministro per gli affari regionali e le autonomie e al Capo del Dipartimento della Protezione Civile le proposte di modifica elaborate dalle Regioni e Province autonome;

VISTO il decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2020 con il quale è stato approvato lo schema di ordinanza da adottare nelle Regioni non interessate dal cluster, avente ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19);

**RICHIAMATO** il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTA l'ordinanza del Ministero della Salute e del Ministero dell'Interno del 22 marzo 2020 recante ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territoriale nazionale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale":

VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 25 marzo 2020 con cui sono stati modificati i codici ATECO di cui all'allegato 1 del citato DPCM 22 marzo 2020;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 15350/117(2) Uff. III-Prot.Civ. del 2020;

VISTO il Decreto legge 25 marzo 2019, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19) con particolare riguardo all'articolo 3 secondo cui "Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione aspecifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale";

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del richiamato decreto legge 19/2020, tra le misure che possono essere adottate per fronteggiare e contenere i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID – 19, sono ricomprese anche le seguenti:

- limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali;
- limitazione o sospensione di altre attività di impresa;

**RICHIAMATE** le proprie ordinanze adottate nell'anno 2020 in occasione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 come di seguito elencate:

- n. 1 (Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica);
- n. 2 (Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica);
- n. 3 (Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019.
  Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli Enti pubblici e alle strutture private accreditate del Servizio Sanitario Regionale);
- n. 4 (Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 –
  Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli Enti pubblici e alle strutture private accreditate del Servizio Sanitario Regionale);
- n. 5 (Emergenza epidemiologica da Covid 19. Ordinanza sui tirocini extracurriculari attivati nella Regione Abruzzo);
- n. 6 (Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 in applicazione del D. L. del 23 febbraio 2020, n 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45. Misure relative al trasporto pubblico);
- n. 7 (Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 in applicazione del D. L. del 23 febbraio 2020, n 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45. Misure relative al trasporto pubblico);
- n. 8 (Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 in applicazione del D. L. del 23 febbraio 2020, n. 6 recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45. Ulteriori misure relative al trasporto pubblico);
- n. 9 (Sospensione dei termini di pagamento delle rate dei mutui/prestiti facenti capo alle società in house Abruzzo Sviluppo S.p.A. e F.I.R.A. S.p.A. Unipersonale);
- n. 10 (Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 individuazione comuni "zona rossa", e relativa Circolare n. 1 Prot. n. RA/80842/20);
- n. 11 (Emergenza COVID-19 Istituzione delle Unità Speciali di continuità assistenziale ai sensi del D.L. 9 marzo 2020 n. 14);

- n.12 (Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID2019 - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle strutture sanitarie)
- n. 13 (Emergenza COVID-19. Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 e s.m.i. DPCM 23/02/2020 e provvedimenti successivi D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., art. 191 D.lgs. 13/01/2003 e s.m.i. L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., art. 53 Ordinanza contingibile e urgente per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti urbani Disposizioni tecnico-gestionali per il sistema dei rifiuti urbani);
- n. 14 (Emergenza COVID 19. Ulteriori misure relative al trasporto pubblico);
- n. 15 (Misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 comuni "zona rossa". Estensione della "zona rossa". Revoca dell'ordinanza n. 10 del 18 marzo 2020):
- n. 16 (Emergenza COVID-19 Ulteriori misure urgenti in materia di igiene e sanità pubblica);

**PRESO** ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, dell'incremento dei casi sia sul territorio nazionale che su quello regionale;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 125 del 4 marzo 2020 che ha istituito l'Unità di Crisi regionale per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTA la relazione relativa alla situazione epidemiologica COVID - 19 nella Provincia di Chieti, pervenuta dalla ASL di LANCIANO-VASTO-CHIETI in allegato alla nota prot. n. 18692U20 del 27.03.2020, da cui emerge, con riferimento allo stato di aggiornamento al 25 marzo 2020 del casi CODIV- 19, che "Considerando i soli comuni di Ortona, Arielli e Crecchio, il numero complessivo dei Casi è passato da 20, del 17 marzo, a 41, del 25 marzo, con un aumento complessivo del 200%. Nel dettaglio, ad Arielli si è passati da 2 a 3 casi; a Crecchio da 4 a 10 casi ed a Ortona da 14 a 28 Casi. Se si considera un Comune come Francavilla al Mare, con una popolazione che è comparabile a quella dei tre comuni globalmente considerati, il numero dei casi è passato da 3 a 15, con un aumento percentuale del 400%. Per quanto riguarda il Comune di Ortona, dei 28 casi segnalati, 15 sono domiciliati nella località di Caldari che ha una popolazione di 1180 abitanti (dato fornito dal Comune di Ortona). Ne deriva che il tasso di incidenza x 100.000 ab. è, per tale località, pari a 1271, ovvero dieci volte superiore al medesimo tasso calcolato sull'intero territorio comunale (122). Tale differenza è ancora maggiore -22 volte -se consideriamo il confronto tra l'incidenza della località Caldari –1271 – con quella del resto del Comune di Ortona –57 –. La distribuzione dei Casi, con indirizzo noto, è riportata nelle due mappe successive, in cui si evidenziano visivamente le diverse aggregazioni spaziali, con le differenze temporali tra la prima mappa, riferita ai Casi fino 17 marzo u.s., e la seconda, riferita ai Casi fino 25 marzo u.s. [omissis]. Al 25 marzo risultano deceduti 15 casi COVID-19, dei quali 5 domiciliati nel Comune di Ortona e 2 in quello di Crecchio. I deceduti di Ortona risultavano tutti domiciliati in località Caldari. I soggetti sottoposti a sorveglianza attiva per contatto stretto con Casi COVID-19 sono: 161 nel Comune di Ortona; 73 a Crecchio e 28 ad Arielli. Per un totale di 262 persone. In attesa del dato ufficiale richiesto alla Regione, si riportano i dati forniti dal dr. Mancinelli, coordinatore del Servizio 118, relativamente ai tamponi effettuati nei tre comuni: 72 ad Ortona; 24 a Crecchio e 14 ad Arielli. Si rappresenta che tali tamponi sono stati effettuati a soggetti a rischio, ed in modo particolare ai famigliari dei Casi COVID-19".

CONSIDERATO che attraverso la summenzionata nota prot. n. 18692U20 del 27.03.2020 la ASL di LANCIANO-VASTO-CHIETI suggerisce "di procedere con misure mirate più incisive di contenimento locale, anche sulla base dei tassi di prevalenza relativi alla singola contrada di Caldari, che presenta un tasso di 1271/100.000 abitanti (superiore di oltre 10 volte il dato dell'intero territorio comunale) e alle viciniori comunalità di Arielli e Crecchio che presentano tassi significativamente elevati, rispettivamente pari a (270/100.000 ab. e 357/100.000 ab. con eventuale istituzione delle relative "zone rosse";

#### **CONSIDERATI:**

- la situazione di emergenza sanitaria dichiarata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità;
- il carattere estremamente diffusivo dell'epidemia e del notevole incremento dei casi di decesso notificati;

VALUTATA l'esigenza di individuare idonee precauzioni per fronteggiare possibili situazioni di pregiudizio sanitario per la collettività;

RITENUTO, pertanto che, alla luce della risultanze della richiamata relazione nonché delle considerazioni svolte al riguardo dalla ASL di LANCIANO-VASTO-CHIETI con nota prot. n. 18692U20 del 27.03.2020, si rende necessario estendere le misure restrittive ulteriori ed aggiuntive, già adottate con ordinanza n. 15/2020, anche al territorio di Villa Caldari, frazione di Ortona (come desumibile dalle mappe di cui agli allegati 1 e 2, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente ordinanza), riducendo drasticamente all'interno del medesimo ogni opportunità di socializzazione e limitando al massimo la mobilità delle persone residenti per un congruo periodo di tempo;

SENTITI i Sindaci dei Comuni predetti mediante acquisizione delle seguenti note:

- nota del 27/03/2020 del Sindaco del comune di Ortona con la quale ha trasmesso "i rilievi planimetrici sulla zona del comune di Ortona interessata da un possibile provvedimento restrittivo per "zona rossa" in relazione all'aumento dei casi di diffusione del Covid-19; si precisa che l'area interessata è il centro urbano della frazione di Villa Caldari";
- email del 27/03/2020 del Sindaco del comune di Crecchio con la quale ha affermato di ritenere inopportuno includere il proprio comune nella "zona rossa" per le seguenti motivazioni: "I casi di contagi sono ormai isolati già da diversi giorni nelle loro case già prima dei tamponi effettuati, inoltre siamo in attesa dei risultati dei tamponi (i famigliari di contagiati, anche essi in isolamento da molti giorni) sui famigliari dei contagiati che vivono con loro direttamente. I contagiati vivono tutti in una zona circoscritta del paese, su tutto il resto del paese non ci sono ne contagiati e ne persone in quarantena. Tutti i cittadini rispettano rigorosamente la semplice regola di rimanere a casa, mi sento di aggiungere che la situazione ad oggi è sotto controllo e non c'è bisogno di ulteriore restrizione.";
- nota prot. n. 1247 del 27/03/2020 del Sindaco del comune di Arielli con la quale ha comunicato che "il Centro Operativo Comunale, in collaborazione con le Forze dell'Ordine, ha assunto il pieno controllo dei casi sia positivi che in quarantena, anche per quanto concerne i servizi essenziali alla persona. Si ritiene, al momento, la situazione sotto il pieno controllo di Questa Amministrazione. Allorquando la situazione dovesse mutare in senso negativo, si provvederà a comunicare tempestivamente alla S.V.";

per le considerazioni espresse nelle premesse che formano parte integrante della presente ordinanza,

#### **ORDINA**

- 1. Ferme restando le misure statali, regionali e comunali, ove esistenti, di contenimento del rischio diffusione, a decorrere dal 27 marzo 2020 e fino al 10 aprile 2020, le misure restrittive di cui all'articolo 2 della propria ordinanza n. 15 del 25 marzo 2020 sono estese anche al territorio di Villa Caldari, frazione di Ortona (Ch), come desumibile dalle mappe di cui agli allegati 1 e 2, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.
- L'Azienda sanitaria locale n. 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI è incaricata di aggiornare costantemente la relazione sulla situazione epidemiologica da COVID-19 relativa ai territori di propria competenza, dandone comunicazione alla Presidenza della Regione Abruzzo, anche al fine di considerare una eventuale rivalutazione del presente provvedimento.
- La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Prefetto competente per territorio e alla Azienda sanitaria locale n 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.


Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata altresì sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il direttore del Dipartimento regionale sanità Dott. Giuseppe Bucciarelli (firmato digitalmente) L'assessore regionale alla Salute Dott.ssa Nicoletta Verì (firmato digitalmente)

Il Presidente della Giunta regionale Dott. Marco Marsilio (firmato digitalmente)

## Allegato 1



Allegato 2



#### ORDINANZA 29.03.2020, N. 18

Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 comuni "zona rossa". Integrazione alle ordinanze n. 15 del 25.03.2020 e n. 17 del 27.03.2020.



#### ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

#### n. 18 del 29.03.2020

Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 comuni "zona rossa". Integrazione alle ordinanze n. 15 del 25.03.2020 e n. 17 del 27.03.2020.

#### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;

VISTO la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

VISTO il DPCM 12 gennaio 2017, pubblicato il 18 marzo in Gazzetta Ufficiale – Supplemento n.15;

VISTE le seguenti ordinanze del Ministro della salute:

- 25 gennaio 2020 (Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus);
- 30 gennaio 2020 (Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus);

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute del 21 febbraio 2020 (Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTI i seguenti provvedimenti relativi all'emergenza coronavirus emanati dal Dipartimento della Protezione Civile:

- Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020;
- Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 414 del 7 febbraio 2020,
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 631 del 6 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 633 del 12 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 635 del 13 febbraio 2020;

- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 637 del 21 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 638 del 22 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 639 del 25 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 640 del 27 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 641 del 28 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 642 del 29 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 643 del 1° marzo 2020;
  Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 644 del 4 marzo 2020;
- Ordinanze del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 645 e 646 dell'8 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 648 del 09.03.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 651 del 19.03.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 652 del 19.03.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n.654 del 20.03.2020;

PRESO ATTO della nota del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome prot. n. 1322 del 25 febbraio 2020 con cui, facendo seguito agli esiti della riunione politica di coordinamento Governo-Regioni sullo schema di Ordinanza delle Regioni senza cluster, sono state trasmesse al Ministro per gli affari regionali e le autonomie e al Capo del Dipartimento della Protezione Civile le proposte di modifica elaborate dalle Regioni e Province autonome;

VISTO il decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2020 con il quale è stato approvato lo schema di ordinanza da adottare nelle Regioni non interessate dal cluster, avente ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19);

**RICHIAMATO** il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTA l'ordinanza del Ministero della Salute e del Ministero dell'Interno del 22 marzo 2020 recante ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territoriale nazionale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale":

VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 25 marzo 2020 con cui sono stati modificati i codici ATECO di cui all'allegato 1 del citato DPCM 22 marzo 2020;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 15350/117(2) Uff. III-Prot.Civ. del 2020;

VISTO il Decreto legge 25 marzo 2019, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19) con particolare riguardo all'articolo 3 secondo cui "Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione aspecifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale";

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del richiamato decreto legge 19/2020, tra le misure che possono essere adottate per fronteggiare e contenere i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID – 19, sono ricomprese anche le seguenti:

- limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali;
- limitazione o sospensione di altre attività di impresa;

**RICHIAMATE** le proprie ordinanze adottate nell'anno 2020 in occasione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 come di seguito elencate:

- n. 1 (Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica);
- n. 2 (Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica);
- n. 3 (Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019.
  Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli Enti pubblici e alle strutture private accreditate del Servizio Sanitario Regionale);
- n. 4 (Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 –
  Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli Enti pubblici e alle strutture private accreditate del Servizio Sanitario Regionale);
- n. 5 (Emergenza epidemiologica da Covid 19. Ordinanza sui tirocini extracurriculari attivati nella Regione Abruzzo);
- n. 6 (Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 in applicazione del D. L. del 23 febbraio 2020, n 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45. Misure relative al trasporto pubblico);
- n. 7 (Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 in applicazione del D. L. del 23 febbraio 2020, n 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45. Misure relative al trasporto pubblico);
- n. 8 (Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 in applicazione del D. L. del 23 febbraio 2020, n. 6 recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45. Ulteriori misure relative al trasporto pubblico);
- n. 9 (Sospensione dei termini di pagamento delle rate dei mutui/prestiti facenti capo alle società in house Abruzzo Sviluppo S.p.A. e F.I.R.A. S.p.A. Unipersonale);
- n. 10 (Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 individuazione comuni "zona rossa", e relativa Circolare n. 1 Prot. n. RA/80842/20);
- n. 11 (Emergenza COVID-19 Istituzione delle Unità Speciali di continuità assistenziale ai sensi del D.L. 9 marzo 2020 n. 14);

- n.12 (Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID2019 - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle strutture sanitarie)
- n. 13 (Emergenza COVID-19. Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 e s.m.i. DPCM 23/02/2020 e provvedimenti successivi D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., art. 191 D.lgs. 13/01/2003 e s.m.i. L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., art. 53 Ordinanza contingibile e urgente per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti urbani Disposizioni tecnico-gestionali per il sistema dei rifiuti urbani);
- n. 14 (Emergenza COVID 19. Ulteriori misure relative al trasporto pubblico);
- n. 15 (Misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 comuni "zona rossa". Estensione della "zona rossa". Revoca dell'ordinanza n. 10 del 18 marzo 2020);
- n. 16 (Emergenza COVID-19 Ulteriori misure urgenti in materia di igiene e sanità pubblica);
- n. 17 (Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 comuni "zona rossa". Ulteriore estensione territoriale della "zona rossa");

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, dell'incremento dei casi sia sul territorio nazionale che su quello regionale;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 125 del 4 marzo 2020 che ha istituito l'Unità di Crisi regionale per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

#### CONSIDERATI:

- la situazione di emergenza sanitaria dichiarata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità;
- il carattere estremamente diffusivo dell'epidemia e del notevole incremento dei casi di decesso notificati;

**CONSIDERATE** le istanze delle amministrazioni comunali interessate, anche conseguenti a richieste a loro pervenute, con le quali sono stati segnalati casi che richiedono l'impiego di personale proveniente dalle "zone rosse" non diversamente reperibile al di fuori delle stesse;

per le considerazioni espresse nelle premesse che formano parte integrante della presente ordinanza,

#### ORDINA

- Ferme restando le misure statali, regionali e comunali, ove esistenti, di contenimento del rischio di diffusione, alle ordinanze n. 15 del 25.03.2020 e n. 17 del 27.03.2020 "Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 individuazione comuni "zona rossa" sono apportate le seguenti integrazioni:
  - A. Dopo il punto V. della lettera c) dell'articolo 2 è inserito il seguente punto: "VI. Nei casi non contemplati nelle lettere precedenti, l'uscita da un Comune della "zona rossa" è possibile esclusivamente previa apposita autorizzazione rilasciata, sulla base di proprie valutazioni, dal Sindaco a fronte di evidenze rappresentate dagli interessati in ordine all'urgenza e indifferibilità dell'impiego, comunque in attività salvaguardate dalle restrizioni ai sensi del DPCM del 22 marzo 2020, di personale proveniente dalla "zona rossa" e non diversamente reperibile al di fuori della stessa".
- La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti competenti per territorio.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata altresì sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il direttore del Dipartimento regionale sanità Dott. Giuseppe Bucciarelli (firmato digitalmente) L'assessore regionale alla Salute Dott.ssa Nicoletta Veri (firmato digitalmente)

Il Presidente della Giunta regionale Dott. Marco Marsilio (firmato digitalmente)





Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa

Servizio assistenza atti del Presidente e della Giunta Regionale

> Centralino 0862 3631 Tel. 0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: http://bura.regione.abruzzo.it e-mail: bura@regione.abruzzo.it Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it